

## COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

## INDICE

**Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – LE SCADENZE e LE SANZIONI** 2

**Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Decreto Legislativo n. 33 – GLI OBBLIGHI E LE SANZIONI** 5

**Sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi** 8

## **Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione – DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – LE SCADENZE e LE SANZIONI**

Il Decreto Legge per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 Aprile 2013, contiene una serie di scadenze che gli Enti Locali devono rispettare al fine di poter procedere con i pagamenti.

Il provvedimento riguarda le somme che le Pubbliche Amministrazioni devono pagare per debiti di parte capitale, certi liquidi ed esigibili (ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento), alla data del 31 dicembre 2012.

Ecco le scadenze:

### 29 aprile 2013: ricognizione dei debiti - Art. 7 comma 1

ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, gli Enti hanno l'obbligo di provvedere alla registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, utilizzando il sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.

La Piattaforma per la certificazione dei crediti è lo strumento che tra l'altro consente ai Creditori della P.A. di richiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

### 30 aprile 2013: comunicazione degli spazi finanziari - Art. 1 comma 2

Entro il termine del 30 aprile 2013, gli Enti Locali comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti. Si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

A tale proposito la Ragioneria Generale dello Stato ha reso disponibile all'indirizzo: <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, l'applicazione per effettuare la richiesta degli spazi finanziari di cui necessitano i comuni e le province per sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2013, di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e i pagamenti di debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

#### 15 maggio 2013: determinazione degli importi per ciascun ente - Art. 1 comma 3

Entro il 15 maggio sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità, per il 90% dell'importo dei complessivi 5.000 milioni destinati agli enti locali.

Al saldo del 10% del riparto si provvederà entro il 15 luglio.

In attesa dell'emanazione del decreto che assegnerà gli spazi finanziari, ciascun singolo Ente potrà effettuare pagamenti nel limite massimo del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.

#### 30 aprile 2013 : ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti enti senza liquidità - Art. 1 comma 13

Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti a causa di carenza di liquidità possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. , entro il 30 aprile 2013, l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013.

#### 30 giugno 2013: comunicazione obbligatoria ai creditori - Art. 6 comma 9

Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti.

L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

#### Dal 1° giugno al 15 settembre 2013 : censimento completo dei debiti - Art. 7 comma 4

Le pubbliche amministrazioni debentrici comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore.

La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione.

Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.

Il decreto legge n. 35 prevede, per gli Enti inadempienti una serie di sanzioni:

Mancata comunicazione degli spazi finanziari e mancati pagamenti - Art. 1 comma 4.

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati.

Mancata comunicazione ai creditori - Art. 6 comma 9

L'omessa comunicazione obbligatoria ai creditori rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.

Mancata registrazione sulla piattaforma elettronica - Art. 7 comma 2.

La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.

Mancata comunicazione dei dati del Censimento dei debiti - Art. 7 comma 5.

Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici alle disposizioni relative alla comunicazione dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

## **Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Decreto Legislativo n. 33 – GLI OBBLIGHI E LE SANZIONI**

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 entra in vigore (dal 20 aprile) il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con il testo unico sulla trasparenza non ci saranno più aree di opacità nell'operato della Pubblica Amministrazione e i cittadini potranno verificare come saranno spese le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi.

Dal sito del ministero della Funzione Pubblica:

"Il pacchetto di misure disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. ed attua la legge anticorruzione (190/2012), vincolando politici e i parenti entro il secondo grado alla pubblicazione, tra le altre cose, delle loro situazioni patrimoniali. Un decreto che prevede, tra l'altro, che ogni consulenza esterna nella P.A., per la quale è previsto un compenso, che non sarà resa pubblica nel dettaglio della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato dall'ente amministrativo, perderà automaticamente la sua efficacia e verrà resa nulla. Nel caso in cui la mancata pubblicazione si dovesse registrare a pagamento già effettuato sarà invece comminata all'ente una responsabilità disciplinare e una sanzione pari alla somma corrisposta. Sempre in tema di obblighi lo stesso Ministro ha voluto specificare che le Pubbliche Amministrazioni dovranno "pubblicare i tempi medi con i quali assolvono ai pagamenti dei vari contratti". Uno strumento utile alla luce delle recenti sollecitazioni in materia mosse da Bruxelles, che designerà - ha spiegato Patroni Griffi - "una mappa capace di quantificare i debiti delle P.A. e misurare la capacità di spesa delle amministrazioni".

Inoltre, ai componenti degli organi di indirizzo politico della P.A. (come ad esempio Ministeri o Enti locali) che non pubblicheranno la loro situazione patrimoniale complessiva, la titolarità dell'impresa, le partecipazioni azionaria, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentale, nonché i compensi di cui da diritto la carica, sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10 mila euro".

Ecco le sanzioni previste:

Art.15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”  
Responsabilità a carico di dirigenti o funzionari:

<p>Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</li> <li>• incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</li> </ul>	<p>In caso di pagamento del corrispettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• responsabilità disciplinare</li> <li>• applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta</li> </ul>
---	--

Art. 22 “Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni in società di diritto privato”

Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.

<p>Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ragione sociale;</li> <li>• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.</li> <li>• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;</li> <li>• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;</li> <li>• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico</li> </ul>	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>
<p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• componenti degli organi di indirizzo</li> <li>• soggetti titolari di incarico</li> </ul>	<p>Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante</p>

Art. 28 “Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”

Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali

Omessa pubblicazione dei rendiconti	Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno
-------------------------------------	--

Art. 46 “Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</li> <li>• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.</li> <li>• Valutazione ai fini della corresponsione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) della retribuzione accessoria di risultato;</li> <li>b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</li> </ol> </li> </ul>
---	---

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale</li> <li>• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a.</li> <li>• Valutazione ai fini della corresponsione:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) della retribuzione accessoria di risultato;</li> <li>b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile</li> </ol> </li> </ul>
--	---

Art. 47 “Sanzioni per casi specifici”

Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico

<p>Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico;</li> <li>• titolarità di imprese</li> <li>• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela</li> <li>• compensi cui dà diritto la carica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione</li> <li>• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o degli organismi interessati</li> </ul>
---	---

Art. 47 "Sanzioni per casi specifici"

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

<p>Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ragione sociale;</li> <li>• misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.</li> <li>• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;</li> <li>• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;</li> <li>• incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo</li> </ul>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione</p>
---	---

Art. 47 "Sanzioni per casi specifici"

Sanzioni a carico degli amministratori di società

<p>Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari</p>
---	--

Per approfondimenti:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/decreto-legislativo-trasparenza/trasparenza-adempimenti-attuazione-e-sanzioni.aspx>

**Sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) per la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi**

Il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.

La consultazione può avvenire per le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti, (articoli 43 e 46 d.p.r. 445/2000), i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati

(articolo 71 d.p.r. 445/2000) , l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (articoli 28 e 32 d.p.r. 313/2002)

L'amministrazione pubblica o il gestore di pubblici servizi invia all'ufficio del Casellario centrale la richiesta di accesso al Sistema Informativo, completa della scheda di attivazione .

In seguito alla richiesta, l'Ufficio del Casellario centrale svolge le necessarie verifiche e avvia i lavori per la stipula di convenzione con il richiedente su fruibilità dei dati e garanzia del pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.

Nella convenzione sono stabiliti, i termini, le condizioni, i vincoli normativi nonché le regole tecniche necessarie per garantire il rilascio di un certificato che contenga solo dati pertinenti e coerenti con i compiti istituzionali delle amministrazioni interessate (art. 1, c5 decreto dirigenziale 5 dicembre 2012).

Fino al 30 giugno 2014 gli uffici locali del casellario giudiziario continueranno a rilasciare i certificati alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi che non abbiano ancora stipulato le convenzioni.

La consultazione diretta del SIC ai fini del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificati da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatari avverrà solo per il tramite dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) presso la quale è istituita la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (articolo 6-bis del d.lgs. 12.4.2006, n.163).

Ulteriori approfondimenti su : [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_3\\_4.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_4.wp)

Bergamo, 15 aprile 2013

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord